



# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

*DETERMINAZIONE : SERVIZIO PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO)*

**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021.**

*NR. Progr.*

**192**

*Data*

**26/05/2021**

*Copertura Finanziaria*

*Titolo*

**3**

*Classe*

**6**

*Sottoclasse*

**0**

**FIRMATO**  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
ARTIOLI CINZIA

**OGGETTO:**  
**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021.**

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

VISTI:

- la costituzione dell'Unione Terred'acqua a seguito di "Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Terred'acqua", tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, a rogito della Dott.ssa Lucia Ronsivalle;
- la convenzione stipulata dall'Unione Terred'acqua con i Comuni aderenti, Reg. n. 3 del 23.08.2012, relativa al trasferimento all'Unione medesima delle funzioni relative al Personale e Organizzazione;
- l'art. 4, comma 2, della sopra citata convenzione nel quale si prevede che al servizio personale compete "l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale", nonché in relazione alle previsioni nei PEG dei Comuni "le risorse destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti al servizio personale saranno assegnate al responsabile dell'Ufficio Unico che, in virtù della presente convenzione diviene a tutti gli effetti Responsabile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000";

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; è pertanto competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione stessa;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali che ha profondamente modificato la disciplina relativa alla gestione del Fondo per le risorse decentrate;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

VISTI:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa...."*;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del*

## DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 26/05/2021

*decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis”;*

- la deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna e la deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018 della Corte dei Conti della Lombardia che affermano che l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei Segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;
- l'art. 23 comma 3 del suddetto decreto che riconosce ai Comuni la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi di riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia;
- il parere ARAN CFL15 del 09/10/2018 inerente la corretta applicazione dell'art. 67 co. 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 per la parte riguardante le risorse dell'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001, per gli incarichi di “alta professionalità”;

RICHIAMATO l'art. 33 co 2 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 (cd Decreto crescita”) ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 “è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

RILEVATO che l'art. 1, co. 2 dello stesso D.M. prevede che: *“le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 20 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”;*

ATTESO che la disposizione suddetta consente l'aumento del fondo per il salario accessorio negli enti in cui si incrementa il numero dei dipendenti, fatto salvo il limite del 2016 qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

PRESO ATTO del contenuto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 12454 del 15/01/2021 con la quale vengono indicate le modalità per il corretto computo dell'incremento del limite di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017;

TENUTO CONTO in particolare che occorre garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

ATTESO che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

PRESO ATTO che:

## DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 26/05/2021

- con deliberazione consiliare n. 10 del 28/04/2020 il Comune di Sala Bolognese ha deciso di recedere dalla convenzione con gli altri Enti aderenti all'Unione Terred'Acqua per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e di protezione civile, con decorrenza 1 gennaio 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 3/09/2020 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023. Aggiornamento 2020" è stata prevista, per l'anno 2021, la reinternalizzazione di n. 4 agenti di P.L. nonché l'assunzione di tre nuove figure di cui una di Istruttore direttivo, una di Istruttore amministrativo e una di collaboratore amministrativo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 10/12/2020 è stato approvato un nuovo assetto organizzativo dell'Ente e sono state apportate alcune modifiche alla deliberazione G.C. 103/2020 per quanto concerne il servizio di Polizia Locale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 17/12/2020 sono stati approvati lo studio di fattibilità del progetto di riorganizzazione del servizio di Polizia Locale nonché la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Anzola dell'Emilia e Sala Bolognese;
- con decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2020 di attribuzione della retribuzione di posizione al Comandante della Polizia Locale, si prevede un importo di retribuzione di posizione di € 9.000,00 annui, salvo conguaglio;
- con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30/12/2020 è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Anzola dell'Emilia e di Sala Bolognese;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8/2021 viene ridefinita l'indennità di posizione organizzativa per il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, a seguito di apposita selezione interna, in € 11.000,00 annui lordi, con decorrenza 1/4/2021, come meglio specificato per le vie brevi dal Segretario comunale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2021 di modifica della delibera G.C. n. 8/2021, è stata effettuata la nuova pesatura dell'indennità di posizione organizzativa in € 14.000,00, con decorrenza 1/05/2021;

CONSIDERATO opportuno, alla luce di quanto suesposto, rideterminare i fondi per la contrattazione decentrata, per lo straordinario come determinato con provvedimento dell'Unione Terred'Acqua n. 8 del 11/02/2021 che trasferisce virtualmente, dall'anno 2021, al Comune di Sala Bolognese, a titolo di salario accessorio € 23.100,00 e a titolo di straordinario € 350,00 e il limite del fondo delle posizioni organizzative, come segue:

- Fondo risorse decentrate: in caso di passaggio di dipendenti per trasferimento di funzione gli Enti che ricevono il personale devono aumentare le risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. e) del C.C.N.L. 21/05/2018, nonché dell'art. 70-sexies del medesimo contratto. L'importo che l'Ente di destinazione deve inserire nel fondo è pari alla riduzione effettuata dall'Ente di origine. Pertanto il limite al trattamento accessorio andrà aumentato per l'Ente di destinazione come da prospetto sotto riportato:

| FONDO RISORSE DECENTRATE – LIMITE 2021  |              |
|---|--------------|
| Fondo risorse decentrate anno 2018 (come anno 2016)   | € 103.400,00 |
| Trattamento economico personale trasferito per re-internalizzazione servizio P.L. (art. 67 co. 2 lett. e) CCNL 21/05/2018 | € 23.100,00  |
| Totale nuovo limite fondo risorse decentrate 2021   | € 126.500,00 |

- Fondo posizioni organizzative: per la nuova posizione organizzativa resa necessaria dalla re-internalizzazione del servizio di polizia locale, non essendo state trasferite risorse dall'Unione Terred'Acqua in quanto il servizio di P.L. continua ad essere gestito presso l'Unione stessa per i Comuni di Calderara di Reno, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, si è proceduto al sotto riportato calcolo per il quale sono state applicate le regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in

## DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 26/05/2021

legge 58/2019 e s.m.i., relative all'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale:

| FONDO POSIZIONE + RISULTATO APICALI CON CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE SALA BOLOGNESE/ANZOLA EMILIA |             |
|--|-------------|
| Fondo posizioni organizzative 2016   | € 40.670,83 |
| Numero posizioni organizzative anno 2016   | 3           |
| Valore medio posizioni organizzative (€ 40.670,83/3)   | € 13.556,94 |
| Limite rideterminato comprensivo del servizio di Polizia Locale (€ 13.556,94x4)                          | € 54.227,76 |

CONSIDERATO infine che con delibera di Giunta Comunale n. 36/2021 è stato quantificato, a seguito di pesatura da parte del nucleo di valutazione, in € 14.000,00 annui lordi, l'importo da riconoscere al Responsabile di Polizia Locale a titolo di retribuzione di posizione e che con delibera di Giunta Comunale n. 51/2021 è stata stabilita la percentuale della retribuzione di risultato pari al 17,70% della retribuzione di posizione, per complessivo € 16.478,00, si determina la quota di retribuzione di posizione e risultato del Responsabile di P.L. e a carico del Comune di Sala Bolognese come segue:

| Indennità di posizione e risultato Responsabile Servizio di Polizia Locale in convenzione e limite fondo posizioni organizzative Comune di Sala Bolognese |             |
|---|-------------|
| Posizione organizzativa + risultato Responsabile Polizia Locale   | € 16.478,00 |
| Numero abitanti Sala Bolognese/Anzola dell'Emilia al 31/12/2019   | 20860       |
| Numero abitanti Comune di Sala Bolognese al 31/12/2019  | 8490        |
| Quota parte retribuzione di posizione + risultato per servizio in convenzione Comune di Sala Bolognese (€ 16.478,00/20860x8490)                           | € 6.706,53  |

| Limite fondo posizioni organizzative anno 2021 Comune di Sala Bolognese              |             |
|--|-------------|
| Limite fondo posizioni organizzative anno 2018                                       | € 40.670,83 |
| Quota-parte retribuzione di posizione+risultato Responsabile Servizio P.L. anno 2021 | € 6.706,53  |
| Limite fondo posizioni organizzative Comune di Sala Bolognese                        | € 47.377,36 |

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.";

EVIDENZIATO altresì che tale importo unico consolidato, può essere stabilmente incrementato, ai sensi dell'art. 67 co 2:

- di un importo, su base annua, pari ad € 83,20, per le unità di personale destinatarie del CCNL funzioni locali in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

## DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 26/05/2021

tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (1/04/2018);

- come previsto dall'art. 67 co. 2 lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

TENUTO CONTO che, in aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- ai sensi dell'art. 68 co. 1 di eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);

CONSIDERATO che l'art 71 del CCNL sopracitato prevede che *“La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni”*;

PRESO ATTO che gli incrementi di parte stabile definiti all'art. 67 comma 2 lett b), così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, e quindi non rientrano nel limite previsto dall'art. 23 co 2 del D.Lgs. 75/2017, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e quindi previste nei quadri di finanza pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/05/2021, esecutiva, avente ad oggetto *“Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e per la costituzione del fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018, annualità 2021.”* con la quale è stato autorizzato l'inserimento delle risorse variabili di cui all'art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.5.2018 ed in particolare è stato definito quanto segue:

- verifica delle economie relative al fondo anno 2020 – parte fissa al fine di incrementare il fondo 2021 (allegato "A");
- conferma nel fondo per le risorse decentrate di parte variabile dell'importo di € 11.771,50 equivalente alla percentuale del 1,2%, del monte salari anno 1997, ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21.05.2018, da destinare al finanziamento della produttività e al miglioramento dei servizi, come da comunicazione del segretario comunale acquisita al P.G. Unione Terred'Acqua n. 0002295 del 19/03/2021;
- incrementare per € 200,00 il fondo di parte variabile ai sensi dell'art. 67 co 3 lett c) CCNL 21.05.2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), a titolo di incentivo attività di rilevazione ISTAT, come da nota del Direttore dell'Area "Sportelli Polifunzionali" acquisita al P.G. Unione n. 0002290 del 19/03/2021;
- incrementare per € 10.500,00 il fondo di parte variabile ai sensi dell'art. 67 co 3 lett c) CCNL 21.05.2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come da nota del Direttore dell'Area "Tecnica" acquisita al P.G. Unione n. 0002292 del 19/03/2021;
- incrementare per € 3.226,00 il fondo di parte variabile ai sensi dell'art. 67 co 3 lett c) CCNL 21.05.2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), a titolo di incentivo correlato all'attività di accertamento IMU e TARI di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, come da comunicazione del Direttore dell'Area "Finanziaria e controllo". La liquidazione dei compensi agli aventi diritto è subordinata all'approvazione del necessario regolamento in corso di predisposizione;

## DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 26/05/2021

- valutare, in sede di contrattazione decentrata la finanziabilità delle progressioni economiche orizzontali e dei limiti di finanziabilità delle stesse applicando i criteri previsti dal CCDI territoriale, tenuto conto della necessità di non ingessare il fondo e di garantire il finanziamento di tutti gli istituti che favoriscono l'effettiva attuazione ed incentivazione delle politiche di gestione del personale considerato l'esiguo numero di personale dipendente e comunque destinando a tale istituto una somma non superiore al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura come da circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 16/05/2019 avente ad oggetto: "Il conto annuale 2018 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che, tra l'altro, specifica che per "*numero limitato di dipendenti*" cui attribuire le progressioni orizzontali si intende, appunto, non più del 50% degli aventi diritto;
- di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito del finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo siano destinate alla performance individuale ed organizzativa in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi resi all'utenza;
- di assicurare che l'incentivazione di cui al precedente punto si realizzi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo in modo selettivo, solo a conclusione del processo di valutazione e sulla base di risultati accertati, evitando concretamente l'elargizione a pioggia di somme destinate al salario accessorio;
- di procedere ad un'unica contrattazione decentrata economica territoriale tra i Comuni di Anzola dell'Emilia e di Sala Bolognese, per l'anno 2021, per il servizio di polizia locale che assicuri al personale del servizio stesso il medesimo trattamento economico accessorio rispetto agli istituti della parte variabile del Fondo risorse decentrate (turno, reperibilità, particolari condizioni di lavoro, servizi esterni, compenso incentivante la produttività); mentre la contrattazione per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali resta in capo a ciascun Ente;
- di evidenziare che, relativamente alla P.L., i singoli Enti provvederanno all'integrazione dei relativi Fondi salario accessorio 2021 con le risorse virtualmente trasferite dall'Unione Terre d'Acqua ed applicheranno la distribuzione delle stesse – parte variabile - secondo la contrattazione decentrata del Comune capofila; il Comune di Anzola dell'Emilia recepirà, nel suo contratto decentrato in appendice, quanto contrattato nel Comune di Sala Bolognese relativamente al personale in convenzione del Servizio di P.M. per la parte variabile del salario accessorio, dando atto che la parte giuridica è già stata disciplinata nel CCDI territoriale sottoscritto dall'Unione Terre d'Acqua e dai Comuni di Anzola dell'Emilia, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Sala Bolognese in data 30 luglio 2019;
- di aumentare il fondo delle posizioni organizzative, per consentire il riconoscimento di un adeguato importo di retribuzione di posizione e risultato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- di individuare un'appropriata metodologia di computo per il riconoscimento suddetto vista l'assenza di norme specifiche che disciplinino le modalità di calcolo dei limiti del fondo posizioni organizzative in presenza di reinternalizzazione di servizi;
- di quantificare l'aumento del suddetto fondo prendendo atto che il fondo retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del Comune capofila ammonta, per l'anno 2016 in cui erano previste 3 figure apicali, a € 40.670,83 e considerato pertanto necessario adeguare tale fondo per la figura di Responsabile Servizio di Polizia Locale secondo il criterio di calcolo sotto riportato:  
fondo P.O. + risultato Comune di Sala Bolognese, anno 2016, € 40.670,83 / 3 figure apicali = 13.556,94 (valore medio) X 4 figure = € 54.227,76;
- di riconoscere al Responsabile del Servizio di Polizia Locale € 14.000,00 quale retribuzione di posizione così come previsto nella citata delibera di Giunta Comunale n. 36/2021 e di riconoscere inoltre un importo massimo pari al 17,70% della retribuzione di posizione quale indennità di risultato per un importo complessivo posizione + risultato di € 16.478,00;
- di suddividere l'importo di € 16.478,00 quale compenso a favore del Responsabile di P.L. tra gli Enti aderenti alla convenzione sulla base del numero degli abitanti al 31/12/2019 (n. abitanti 20.860), come segue:
- Comune di Anzola dell'Emilia – abitanti n. 12.370 – quota parte retribuzione di posizione+risultato € 9.771,47;
- Comune di Sala Bolognese – abitanti n. 8.490 – quota parte retribuzione di posizione+risultato € 6.706,53;

## DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 26/05/2021

- di dare atto pertanto che il nuovo limite del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali del Comune di Sala Bolognese ammonta, a decorrere dal 1/1/2021, a € (40.670,83 + 6.706,53) = € 47.377,36;
- di dare atto che il predetto budget di € 47.377,36 risulta inferiore all'importo di € 54.227,76 (limite anno 2016) rideterminato;

RITENUTO di procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del CCNL Funzioni locali del 21.05.2019, come da prospetto allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

### RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 17/12/2020, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 30/12/2020, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 30/12/2020, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e la relazione alla performance 2021-2023;

CONSIDERATO che le somme stanziare negli appositi capitoli del bilancio di previsione triennale 2021/2022/2023 rientrano nei limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

RILEVATO che deve essere costituito il fondo per l'anno 2021 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

### DATO atto:

- che nell'anno 2020 è cessato un dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel fondo di cui all'art. 67 co. 1 CCNL 21.5.2018; inoltre, ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) le risorse variabili vengono incrementate di un importo una tantum corrispondente alla frazione di anzianità di servizio calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del dipendente relativa all'anno precedente, computandosi oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- che ai sensi dell'art. 68 co. 1 sono rese disponibili € 7.263,10 quali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2 (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- che si conferma l'incremento previsto dall'art. 67 co. 2 lett. b) per € 2.338,18;
- che si conferma altresì l'incremento previsto dall'1.1.2019 di € 3.577,60;

PRESO ATTO che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2021 sono ricalcolate in € 126.500,00 e che le risorse previste nel medesimo anno a titolo di indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammonta ad € 47.377,36;

PRESO ATTO inoltre che il Comune di Sala Bolognese, quale ente capo convenzione del Servizio associato di Polizia Locale Sala Bolognese/Anzola dell'Emilia, dovrà corrispondere al Responsabile del Servizio stesso l'intera retribuzione fissa e continuativa comprensiva di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato; il Comune di Anzola dell'Emilia provvederà a rifondere al Comune di Sala Bolognese la quota di propria spettanza, dietro presentazione di apposita richiesta;



## DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 26/05/2021

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 12/02/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in forza degli atti vigenti;

DATO ATTO che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella apposita sezione del sito web ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, ma sarà pubblicato nella sezione “provvedimenti” di “amministrazione trasparente”;

VISTI inoltre:

- il Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali;
- la legge 296/2006, in particolare i commi 557, 558, 579 in tema di spesa di personale

### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere alla determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 ai sensi dell'art.67 del CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali e delle norme vigenti, come da allegato B) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo complessivo pari ad € 153.604,88;
2. di rideterminare, per l'anno 2021, sia il limite del fondo risorse decentrate, sia il limite del fondo delle posizioni organizzative, come meglio dettagliato nell'allegato “B”;
  - fondo risorse decentrate € 126.500,00;
  - fondo posizioni organizzative € 47.377,36
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023 esercizio 2021 relativi alla spesa di personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
4. di dare atto che le modalità di utilizzo delle risorse economiche relative all'anno 2021 saranno oggetto di contrattazione decentrata;
5. di dare atto che si provvederà con determina al ricalcolo del fondo risorse decentrate anno 2021, a consuntivo, alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i.;

## DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 26/05/2021

6. di demandare a successivo atto l'impegno di spesa complessivo, previa sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa;
7. di trasmettere il presente provvedimento al revisore dei conti unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, dopo la sottoscrizione della preintesa.

Allegati:

All.to A) Calcolo risorse residue di parte stabile anno 2020

All.to B) Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021

La Responsabile Servizio Personale e Organizzazione  
dell'Unione Terred'Acqua  
*Cinzia Artioli*

| <b>FONDO 2020 COMUNE DI SALA BOLOGNESE - ECONOMIE PARTE FISSA</b>                                      |                      |  |                         |                   |
|--|----------------------|--|-------------------------|-------------------|
| <b>PARTE STABILE</b>   | <b>CCDI 2020 (A)</b> | <b>EFFETTIVAMENTE LIQUIDATO AL LORDO DELLA TRATTENUTA PER MALATTIA (B)</b> | <b>DIFFERENZA (A-B)</b> | <b>CAMPO NOTE</b> |
| art. 17 c. 2 lett. B) fondo per progressioni orizzontali del personale (PEO+ad personam riassorbibile) | € 36.463,20          | € 31.454,68  | € 5.008,52              | PEO+ad personam   |
| NUOVE PEO  | € 2.443,58           | € 1.725,87   | € 717,71                |                   |
| Art. 31 CCNL 14/09/2000<br>Indennità tempo potenziato  | € -                  | € -  | € -                     |                   |
| Art. 6 CCNL 5/10/2001<br>Indennità aggiuntiva educatrici nido  | € -                  |  | € -                     |                   |
| Art. 33 co. 4 Indennità di comparto (fondo)  | € 18.317,03          | € 16.780,16  | € 1.536,87              |                   |
| <b>TOTALE PARTE STABILE</b>  | <b>€ 57.223,81</b>   | <b>€ 49.960,71</b>   | <b>€ 7.263,10</b>       |                   |

**Costituzione**  
**FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 – COMUNE DI SALA BOLOGNESE**

| FONTI                    | DESCRIZIONE  | parziale   | Valore            |
|--------------------------|--|------------|-------------------|
| <b>RISORSE STABILI</b>   |  |            |                   |
|                          | Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza Di cui € 0,00 per art 32 co. 7 C.C.N.L. 22/1/2004 al netto detrazioni |            | 97.956,18         |
|                          | art. 15 co. 1 lett. A) CCNL 01/04/1999   | 38.635,37  |                   |
|                          | art. 15 co. 1 lett. G) CCNL 01/04/1999   | 14.779,32  |                   |
|                          | art. 15 co. 1 lett. J) CCNL 01/04/1999   | 5.100,98   |                   |
|                          | art. 15 co. 5 CCNL 1/04/1999   | 15.000,00  |                   |
|                          | art. 4 co. 1 CCNL 5/10/2001  | 11.510,80  |                   |
|                          | art. 4 co. 2 CCNL 5/10/2001 RIA cessato al 2016  | 11.440,17  |                   |
| Art. 67 comma 1          | Art. 32 co. 1 CCNL 22/1/2004   | 6.256,60   |                   |
|                          | Art. 32 co. 2 CCNL 22/1/2004   | 5.045,64   |                   |
|                          | Art. 4 co. 1 CCNL 09/05/2006   | 5.210,32   |                   |
|                          | Art. 8 co. 2 CCNL 11/4/2008  | 7.252,51   |                   |
|                          | Dichiarazione congiunta 14 CCNL 22/1/2004  | 0,00       |                   |
|                          | Dichiarazione congiunta 4 CCNL 09/05/2006  | 0,00       |                   |
|                          | Dichiarazione congiunta 1 del 31/7/2009 (Alte professionalità)   | 0,00       |                   |
|                          | Art. 32 co. 7 CCNL 22/1/2004 (Alte specializzazioni) - 0,20 monte salari 2001 pari a € 1.009.128,28  | 2.018,26   |                   |
|                          | Decurtazione parte fissa personale trasferito Unione   | -14.376,59 |                   |
|                          | Decurtazione parte variabile personale trasferito Unione   | -9.917,20  |                   |
| Art. 67 comma 2 lett. a) | Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019   |            | 3.577,60          |
| Art. 67 comma 2 lett. b) | Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018  |            | 2.338,18          |
| Art. 67 comma 2 lett. c) | Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal 2017  |            | 3.652,74          |
| Art. 67 comma 2 lett. d) | Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001   |            | -                 |
| Art. 67 comma 2 lett. e) | Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale  |            | 23.100,00         |
| Art. 67 comma 2 lett. f) | solo per Regioni   |            | -                 |
| Art. 67 comma 2 lett. g) | Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario  |            | -                 |
| Art. 67 comma 2 lett. h) | Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica  |            | -                 |
|                          | <b>TOTALE RISORSE STABILI</b>  |            | <b>130.624,70</b> |
|                          | <b>INCREMENTI VARIABILI</b>  |            |                   |
| Art. 67 comma 3 lett. a) | Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi  |            | -                 |
| Art. 67 comma 3 lett. b) | Piani di razionalizzazione   |            | -                 |
| Art. 67 comma 3 lett. c) | Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche)  |            | 10.500,00         |
|                          | Risorse da specifiche disposizioni di legge (IMU/TARI)   |            | 3.226,00          |
|                          | Risorse da specifiche disposizioni di legge (STAT)   |            | 200,00            |
| Art. 67 comma 3 lett. d) | Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente   |            | 633,54            |
| Art. 67 comma 3 lett. e) | Risparmi da utilizzo straordinari  |            |                   |
| Art. 67 comma 3 lett. f) | Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria   |            | -                 |
| Art. 67 comma 3 lett. g) | Personale case da gioco  |            |                   |
| Art. 67 comma 3 lett. h) | Incremento max 1,2% monte salari 1997  |            | 11.771,50         |
| Art. 67 comma 3 lett. i) | Incremento per obiettivi del Piano performance   |            |                   |
| Art. 67 comma 3 lett. j) | Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017   |            |                   |
| Art. 67 comma 3 lett. k) | Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni   |            | -                 |
| Art. 67 comma 5 lett. a) | Incremento della dotazione organica  |            | -                 |
| Art. 68 comma 1          | Residui anni precedenti di risorse stabili   |            | 7.263,10          |
|                          | <b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>   |            | <b>33.594,14</b>  |

**TOTALE FONDO 2021**

**164.218,84**

Verifica del limite previsto dall'art. 33 c. 2 Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 (decreto crescita) che, testualmente, recita: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27

**VERIFICA LIMITE ART. 23 COMMA 2 DECRETO 75/2017**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 (confronto con limite 2016)</b> |  | 138.012,95        |
| <b>VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE</b>                                  |  | 34.612,95         |
| Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018                   |  |                   |
|   | Funzioni tecniche                          | 1.670,37          |
|   | Compensi avvocatura                        | 25.500,00         |
|   | Piani di razionalizzazione                 |                   |
|   | Compensi da terzi - compensi ISTAT         |                   |
|   | Economie anno precedente                   | 7.431,68          |
|   | Economie lavoro straordinario anno preced. | 10,90             |
| <b>RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO 2018</b>     |  |                   |
| <b>TOTALE LIMITE 2018</b>   |  | <b>103.400,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| TOTALE FONDO DIPENDENTI 2016               | 103.400,00        |
| TOTALE FONDO APO 2016 (IMPORTO TEORICO)    | 40.670,83         |
| <b>TOTALE FONDO DIPENDENTI + FONDO APO</b> | <b>144.070,83</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| TOTALE FONDO DIPENDENTI 2018               | 103.400,00        |
| TOTALE FONDO APO 2018 (IMPORTO TEORICO)    | 40.670,83         |
| <b>TOTALE FONDO DIPENDENTI + FONDO APO</b> | <b>144.070,83</b> |

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>IPOTESI DI CALCOLO LIMITE - ANNO 2021 DIPENDENTI+APO</b>                                   |          |                   |
| TOTALE FONDO DIPENDENTI 2018  | €        | 103.400,00        |
| Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni            | €        | 23.100,00         |
| <b>TOTALE LIMITE FONDO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2021</b>                       | <b>€</b> | <b>126.500,00</b> |
| <b>LIMITE FONDO APICALI COMPRESA CONVENZIONE SERVIZIO P.L. COMUNE DI SALA BOLOGNESE</b>       |          |                   |
| Limite 2016/2018  | €        | 40.670,83         |
| N. posizioni organizzative anno 2016  |          | 3,00              |
| Valore medio P.O.   | €        | 13.556,94         |
| Limite rideterminato comprensivo del servizio di P.L. con convenzione(€ 13.556,94X4)          | €        | <b>54.227,76</b>  |
| IMPORTO LIMITE FONDO DIPENDENTI (€ 126.500,00) + FONDO APO CON CONVENZIONE P.L. (€ 54.227,76) | €        | 180.727,76        |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Posizione organizzativa+retribuzione di risultato Responsabile P.L. | € | 16.478,00 |
| Numero di abitanti Comuni di Sala Bolognese e Anzola Emilia         |   | 20860     |
| Numero di abitanti Comune di Sala Bolognese al 31/12/2019           |   | 8490      |
| Quota-parte Comune di Sala Bolognese                                | € | 6.706,53  |

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b>TOTALE LIMITE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SOLO COMUNE DI SALA BOLOGNESE - ANNO 2021</b> | <b>€</b> | <b>47.377,36</b>  |
| <b>TOTALE LIMITE ANNO 2021 FONDO DIPENDENTI E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>              | <b>€</b> | <b>173.877,36</b> |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021</b>                         |   | 164.218,84        |
| <b>VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE</b>                              |   | 27.104,88         |
|   | Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018 | 2.338,18          |
|   | Funzioni tecniche - progettazioni                     | 10.500,00         |
|   | Compensi avvocatura                                   |                   |
|   | Piani di razionalizzazione                            | 200,00            |
|   | Compensi da terzi - compensi ISTAT                    | 7.263,10          |
|   | Economie lavoro straordinario anno precedente         | 0,00              |
|   | Incremento 83,20 €                                    | 3.577,60          |
|   | Incentivi IMU/TARI                                    | 3.226,00          |
| <b>RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO 2021</b> |   | 0,00              |
| <b>Totale fondo 2021 senza decurtazioni</b>                         |   | <b>137.113,96</b> |

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b>DECURTAZIONE D.lgs. 75/2017 art. 23 co. 2 (confronto solo Fondo Salario accessorio)</b> |          | -10.613,96        |
| <b>TOTALE FONDO DIPENDENTI ANNO 2021</b>   | <b>€</b> | <b>126.500,00</b> |
| Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019                 | €        | 3.577,60          |
| Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018                                      | €        | 2.338,18          |
| Funzioni tecniche - progettazioni ante 2016  | €        | 10.500,00         |
| Incenti IMU/TARI   | €        | 3.226,00          |
| Economie lavoro straordinario anno preced.   | €        | -                 |
| Compensi da terzi - compensi ISTAT   | €        | 200,00            |
| Economie anno precedente   | €        | 7.263,10          |

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO FONDO SALARIO ACCESSORIO 2021</b> | <b>€</b> | <b>153.604,88</b> |
|---|----------|-------------------|